



*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e  
Incentivi all'occupazione  
Segreteria Direttore Generale



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

Partenza - Roma, 14/12/2007  
Prot. 14 / 0013692

CGIL Nazionale  
Fax 06/8476329

CISL Nazionale  
Fax 06/84733020

UIL Nazionale  
06/4753338

UGL Nazionale  
Fax 06/3232420

CONFINDUSTRIA  
Fax 06/5903270

INPS Direzione Centrale  
Prestazioni a Sostegno del Reddito  
Fax 06/59053084

OGGETTO: Mobilità lunga – art. 1, comma 1189, legge n. 296/06.

Si trasmette per opportuna conoscenza, il parere della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, già formulato in risposta ad un quesito in materia di mobilità lunga di cui al comma 1189 della legge 296/06.

Con riferimento alla valenza della data del 31 dicembre 2007, apposta nel primo periodo del comma 1189 citato in oggetto, si precisa quanto segue.

E' evidente che, preliminarmente, occorre riferirsi alla lettera della norma la quale stabilisce che "Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007,"..... "si applicano le disposizioni di cui all'art.1 bis del Decreto Legge 14 febbraio 2007 convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 81".

Si rileva da quanto indicato nel precedente capoverso, confrontandolo con la precedente disposizione dell'art. 1 bis della legge n. 81/2003, che a differenza di quanto previsto nella disposizione medesima, il legislatore ha manifestamente inteso non riferire il termine del 31 dicembre 2007 ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori interessati.

Pertanto, da un esame letterale della norma, si desume che il termine apposto non può che riferirsi al complesso degli adempimenti procedurali richiesti all'Amministrazione e all'emanazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Oltre all'esame letterale della norma, è opportuno soffermarsi in primo luogo sulla complessità delle procedure che l'Amministrazione deve svolgere per dare attuazione al dettato normativo.

112

In secondo luogo occorre evidenziare l'analogia complessità degli adempimenti che le parti sociali devono porre in essere ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori interessati, adempimenti per i quali l'art. 4 della Legge 223/91, stabilisce un termine massimo di 75 giorni.

Pertanto se il termine del 31 dicembre 2007 fosse riferito alla collocazione in mobilità si verificherebbe la conseguenza che il legislatore non avrebbe fissato alcun termine per l'espletamento dell'attività ministeriale di emanazione del decreto, con l'effetto indotto che un eventuale ritardo dell'emanazione del decreto avrebbe potuto vanificare la possibilità di collocare in mobilità i lavoratori ai sensi del citato comma 1189.

Conseguentemente si ribadisce che il citato termine del 31 dicembre 2007 non può che riferirsi al termine di emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di attuazione della normativa in esame.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Matilde Mancini